

OMISSIS

Risoluzione in Commissione:

La II Commissione

premessi che:

il 7 settembre 2010 è entrata in vigore la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il piano straordinario contro le mafie;

il provvedimento nel suo complesso deve essere valutato favorevolmente, poiché predispone strumenti che risultano idonei a contrastare con maggiore efficacia il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici, quali, ad esempio, l'identificazione dei lavoratori nei cantieri e la previsione del nuovo reato di « turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente »;

tra le più importanti misure introdotte dalla legge — almeno per la generalità della sua applicazione a tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi sia pubblici che privati — vi è la disposizione di cui all'articolo 3 sulla « tracciabilità dei flussi finanziari ». In particolare, l'articolo 3 della citata legge n. 136 del 2010 prevede che:

gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche;

tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

ai fini della tracciabilità dei flussi, i bonifici bancari o postali devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice unico di progetto (CUP) che va

richiesto all'ente appaltante che, a sua volta deve richiederlo alla struttura di supporto al CUP presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I pagamenti ai dipendenti, ai consulenti e ai fornitori di beni e servizi riferibili all'appalto, quindi, devono essere effettuati unicamente tramite bonifico dal conto dedicato, con indicazione del CUP. Di conseguenza, tutti i dipendenti di queste imprese dovranno comunicare al proprio datore di lavoro le coordinate del conto bancario o postale per ricevere lo stipendio. In caso ne siano sprovvisti lo devono aprire. La norma scatta per i pagamenti di importo superiore ai 500 euro, ed è previsto che, pena la nullità, i contratti pubblici dovranno contenere una clausola in base alla quale l'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente si assumono gli obblighi della tracciabilità finanziaria;

il complesso di disposizioni ed adempimenti introdotti dall'articolo 3, alla cui impostazione definitiva ha dato un sostanzioso contributo il gruppo PD, è dunque orientato in maniera radicale a contrastare il fenomeno dell'ingresso di capitali mafiosi negli appalti e tiene conto che la mafia si insidia con maggiore facilità negli appalti di più modeste dimensioni;

peraltro lo strumento del conto corrente dedicato è uno strumento di già sperimentata applicazione nella regolamentazione sui fondi comunitari, anche se finalizzato al diverso scopo della rendicontazione delle spese;

tuttavia, suddetta disposizione è priva di qualsiasi indicazione sul regime transitorio e lascia spazio a difformi interpretazioni che hanno come unico effetto quello di paralizzare i pagamenti delle amministrazioni pubbliche in un momento di forte crisi qual è quello attuale;

certamente la norma impatta pesantemente sulla organizzazione delle imprese ed impone la creazione di conti correnti dedicati e l'effettuazione di pagamenti esclusivamente tramite bonifico: il rispetto di tale norma comporta, dunque,

che non solo le imprese appaltatrici ma anche i loro dipendenti siano obbligatoriamente dotati di un conto corrente bancario; presuppone poi che le amministrazioni siano dotate del CUP, senza il quale il bonifico è addirittura nullo. Il compimento di adempimenti propedeutici e necessari al corretto funzionamento della norma richiede allora dei tempi tecnici indispensabili che il legislatore non può non aver previsto;

sotto il profilo strettamente giuridico si è evidenziato da più parti che l'applicabilità delle disposizioni sulla tracciabilità alle prestazioni in corso va ad incidere in modo sostanziale sull'assetto contrattuale in corso in violazione delle disposizioni civilistiche sull'autonomia negoziale, ma anche pubblicistiche sull'evidenza pubblica; infatti nelle procedure di evidenza pubblica le condizioni contrattuali sono rese note ai contraenti in fase di partecipazione alla gara e sono accettate mediante la formulazione dell'offerta, per cui non possono essere modificate unilateralmente *a posteriori* — come peraltro più volte sottolineato anche dalla Commissione europea — senza alterare il sinallagma contrattuale;

in ogni caso, l'immediata entrata in vigore della tracciabilità dei flussi, impone che le amministrazioni dovrebbero predisporre degli atti aggiuntivi ai contratti già stipulati per inserire la clausola sulla tracciabilità e la relativa causa di nullità del contratto; allo stesso adempimento dovrebbe provvedere l'appaltatore con i propri subappaltatori e con i fornitori;

in tal caso, occorrono tempi tecnici nelle cui more ed in assenza di un intervento chiarificatore, anche di carattere interpretativo, i pagamenti delle amministrazioni a favore degli appaltatori restano bloccati, con grave nocumento per le imprese e per il mercato in generale, sul quale si riflettono i costi derivanti dall'indebitamento delle imprese con le banche, alle quali le stesse sarebbero inevitabilmente costrette a rivolgersi;

a ciò si aggiunga che in assenza di una disposizione chiara sulla modalità di entrata in vigore della norma i pagamenti delle pubbliche amministrazioni finirebbero per allungarsi ulteriormente, in spreco all'obbligo di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, legittimando pretese delle imprese per gli interessi da ritardato pagamento oltre i 30 giorni. Anche un coordinamento con questa norma sarebbe allora auspicabile,

impegna il Governo:

a valutare — in considerazione della grave crisi economica in atto — tutte le iniziative utili volte a non far ricadere i costi del sistema sulle imprese;

ad assumere iniziative volte a stabilire in modo inequivocabile l'applicazione della norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari per i soli contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010, prevedendo — eventualmente — un regime transitorio che, entro tempi ragionevoli, consenta di definire con certezza gli adempimenti e gli adeguamenti organizzativi e gestionali che amministrazioni pubbliche e imprese dovranno porre in essere per dare piena efficacia alle disposizioni sulla pur apprezzabile tracciabilità dei flussi finanziari;

ad introdurre modalità organizzative volte a semplificare tutti gli adempimenti burocratici a carico delle imprese, eventualmente anche attraverso un accordo con l'ABI o con le banche;

a valorizzare il contributo delle associazioni imprenditoriali, soprattutto nella fase di avvio del nuovo sistema, anche al fine di garantire una maggiore uniformità di comportamenti ed un più corretto rispetto delle regole;

a svolgere un monitoraggio nella prima fase attuativa, volto a evidenziare eventuali criticità che potranno determi-

narsi, in vista di una possibile correzione del provvedimento.

(7-00389) « Ferranti, Mariani, Fluvi, Rea-lacci, Bocci, Braga, Bratti, Benamati, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola ».

* * *

OMISSIS